

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 25 giugno 2010, ARG/elt 94/10

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE LUGLIO –
SETTEMBRE 2010 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i valori del corrispettivo *PPE*;
- c) conferma i valori della componente UC_1 fissati con la deliberazione 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 41/10).

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico)¹.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;

¹ L'Acquirente unico è il soggetto che dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) la componente *UC_I* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il

costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.

3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:

a) 11 giugno 2010, prot. Autorità n. 22618 del 16 giugno 2010;

b) 18 giugno 2010, prot. Autorità n. 22848 del 18 giugno 2010;

e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 17 giugno 2010, prot Autorità n. 22843 del 18 giugno 2010 (di seguito: comunicazione 18 giugno 2010) si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese² che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2010, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 89,4 TWh.

3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2010, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2010) – GWh

	GWh
Importazioni pluriennali	5.256
Importazioni annuali	2.066
Contratti bilaterali	33.116
Acquisti in borsa (a)	50.097
di cui:	
<i>CIP6</i>	5.529
<i>VPP</i>	114
Sbilanciamenti	1.100
Totale	89.435
Acquisti in borsa non coperti (b)	43.354
% quota non coperta (c)	48%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.	
(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP 6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP.	
(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

² Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:
- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2009 (di seguito: decreto 18 dicembre 2009);
 - b) l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti bilaterali di importazione di cui al successivo punto 3.10;
 - c) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.11;
 - d) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
 - e) l'energia elettrica corrispondente al contratto VPP di cui al successivo punto 3.14.
- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2010 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 59,5 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2009; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.
- 3.10 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella tabella 2. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.
- All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni vanno aggiunti circa 14 GWh corrispondenti a un contratto di importazione sottoscritto da Acquirente unico e avente ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto per il periodo 12 gennaio –31 gennaio 2010.
- Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica relativa ai contratti di cui al presente punto stimata per l'anno 2010 risulta pari a circa 2.066 GWh.

Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2010

	Quantità	Data asta	Prodotto	Frontiera	Durata
Asta annuale*	7	29-dic-09	Base load	Svizzera	1 gennaio - 31 dicembre
	25		Base load	Francia	
	143	05-gen-10	Base load	Svizzera	
	175		Base load	Francia	
Aste mensili	200	24-mar-10	Peak load	Francia	1-30 aprile
	80	21-apr-10	Peak load	Svizzera	1-31 maggio
	21	27-apr-10	Peak load	Svizzera	1-31 maggio

* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

3.11 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 3, ha sottoscritto per l'anno 2010 altri contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2010 risulta pari a circa 33.116 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso.

Tabella 3: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Durata	Asta	Quantità	Durata
Prodotti baseload			Prodotti peak load		
12/12/2007	500	gennaio - dicembre	24/11/2008	355	gennaio - dicembre
20/12/2007	100	gennaio - dicembre	09/12/2008	270	gennaio - dicembre
24/11/2008	500	gennaio - dicembre	25/09/2009	400	gennaio - dicembre
09/12/2008	300	gennaio - dicembre	02/10/2009	630	gennaio - dicembre
22/05/2009	61	gennaio - dicembre	22/04/2010	100	maggio - giugno
04/06/2009	200	gennaio - dicembre	22/04/2010	10	luglio - dicembre
11/06/2009	46	gennaio - dicembre	19/05/2010	80	luglio - settembre
02/07/2009	200	gennaio - dicembre	19/05/2010	25	ottobre - dicembre
09/07/2009	200	gennaio - dicembre	03/06/2010	1	luglio - settembre
25/09/2009	400	gennaio - dicembre	10/06/2010	140	luglio - settembre
02/10/2009	255	gennaio - dicembre	10/06/2010	20	ottobre - dicembre
22/04/2010	10	maggio - giugno	16/06/2010	200	luglio - settembre
22/04/2010	75	luglio - dicembre	16/06/2010	60	ottobre - dicembre
19/05/2010	300	luglio - settembre			
19/05/2010	237	ottobre - dicembre			
27/05/2010	16	luglio - settembre			
10/06/2010	17	luglio - settembre			
16/06/2010	195	luglio - settembre			
16/06/2010	300	ottobre - dicembre			

Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale era stata assegnata, relativamente all'anno 2010, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, Acquirente unico ha esercitato il diritto di recesso. In base al contratto³, in caso di recesso

³ Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

Acquirente unico è tenuto a pagare alla controparte un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2010, al 50% della differenza, se positiva, tra il prezzo della fornitura e il PUN, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto.

- 3.12 Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 3, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche circa 556 GWh di energia elettrica riferita a prodotti negoziati sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.
- 3.13 Per quanto attiene la capacità produttiva CIP 6/92, la capacità assegnata all'Acquirente unico per il mese di gennaio 2010 è stata posta pari al 17% del totale della capacità produttiva relativa all'energia elettrica CIP 6/92. La capacità così inizialmente assegnata all'Acquirente unico è stata poi ridotta per tener conto:
- del passaggio dei clienti al mercato libero stimato per l'anno 2010;
 - della riduzione in corso d'anno della capacità produttiva CIP 6/92 connessa alla naturale scadenza di alcune convenzioni.

Per quanto concerne la regolazione delle partite economiche, esse, come già in passato, risultano equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2010 è stato posto pari a 57 €/MWh, secondo quanto previsto dal decreto 27 novembre 2009 e che per i mesi successivi è stato aggiornato secondo la medesima regola di aggiornamento utilizzata nel corso dell'anno 2009, come previsto dalla deliberazione 3 febbraio 2010, ARG/elt 09/10.

- 3.14 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto un contratto differenziale VPP con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) per una potenza complessiva di 13 MW *baseload* in base al quale:
- Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
 - Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.
- 3.15 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 56% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa al contratto di cui al precedente punto 3.14.
- 3.16 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa al contratto di cui al precedente punto 3.14 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 48% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

- 3.17 La tabella 4 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2010, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 4: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2010)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,05	6,96	6,98	7,03	6,83	6,97	7,57	7,25	7,59	7,70	7,91	7,92

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si conferma sostanzialmente la previsione dello scorso trimestre per il valore espresso in dollari (78 US\$/barile in media annua per il 2010), mentre il valore in euro sale a circa 60 €/barile (+6,4% rispetto alla previsione del trimestre scorso) come conseguenza del deprezzamento della valuta europea rispetto a quella statunitense .

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è confermato pari a 67,53 €/MWh come in occasione dell'aggiornamento di marzo . Il valore incorpora l'effetto di pre-consuntivo del primo semestre dell'anno (-1,8%) e la revisione al rialzo delle stime relative alla seconda parte dell'anno (+ 1,8%), entrambi calcolati su base annuale.

- 3.18 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i soli mesi da gennaio ad aprile.
- 3.19 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio⁴, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore all'1%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.

⁴ Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

- 3.20 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
 - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.21 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:
- costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
 - onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 3.22 La successiva tabella 5 riporta con riferimento ai mesi da gennaio ad aprile 2010, i soli per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

Tabella 5: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2010)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	76,98	-9,92	10,73
Febbraio	195,78	-13,92	8,93
Marzo	209,04	-15,30	12,68
Aprile	618,42	-40,57	19,47

- 3.23 La tabella 5 mostra che in tutti i mesi del 2010 per i quali i dati sono disponibili, le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente superiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela.
- 3.24 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno positivo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati superiori ai consumi effettivi registrati.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.25 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure.

3.26 I valori riportati nella tabella 6 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 giugno 2010;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 giugno 2010 per quanto attiene la restante parte;
- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.25, lettere da d) a f) sono fissati per l'anno 2010 dalla deliberazione ARG/elt 204/09;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera h) è stato posto pari al valore di consuntivo per i mesi da gennaio ad aprile, per i quali tale valore risulta disponibile, e pari a zero per i restanti mesi dell'anno.

Relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010, si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili. Tale corrispettivo è stato pertanto posto pari a 0,25 cent€/kWh.

Tabella 6: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2010)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
0,58	0,58	0,63	0,91	0,86	0,86	0,94	0,94	0,94	0,79	0,79	0,79

I dati riportati nelle tabelle 4 e 6 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi PE , PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 In merito ai corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - corrispettivi PED monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c).
- 4.2 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e c) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al terzo trimestre 2010, il raggruppamento R1 comprende il mese di luglio, il raggruppamento R2 comprende i mesi di agosto e settembre.

4.4 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.5 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

4.6 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera a) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.7 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.8 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 luglio 2010 siano applicati:

- a) per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità;
- b) a partire dall'1 gennaio 2012, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e nei raggruppamenti di mesi R1 ed R2 di cui alla tabella 8 del TIV.

4.9 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.8, lettera a), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto del parametro λ e del parametro PE_{bio}^{tran} a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto del parametro λ e del parametro PD_{bio}^{tran} a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

dove i parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo PED nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1, tenuto conto del profilo medio di consumo dei clienti finali domestici.

4.10 E' altresì previsto che i clienti a cui sono applicati i corrispettivi PED calcolati secondo quanto previsto al precedente punto possono in qualsiasi momento richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i quali il differenziale del prezzo nelle due fasce orarie è calcolato sulla base del differenziale atteso del prezzo di cessione dell'Acquirente unico in dette fasce. La richiesta del cliente finale ha carattere definitivo e tale cliente non potrà più optare per i corrispettivi PED di cui al presente punto.

4.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10 sono rispettivamente pari a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati:

- a) i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10 qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008;
- b) i corrispettivi PED monorari in tutti gli altri casi.

- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.12, lettera b) e di cui al punto 4.5, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio. Ciò è necessario in ragione del fatto che per l'esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L'esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell'energia elettrica destinata al servizio unicamente dall'Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall'Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell'energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo dell'esercente, e, pertanto, tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l'adeguamento dei corrispettivi in corso d'anno applicando *in primis* le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela determinata a partire dall'anno successivo.
- 4.15 Il recupero⁵ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
 - la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 4.16 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.15, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, i soli per i quali i medesimi erano disponibili, e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.17 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2010, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

⁵ Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

- b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

4.18 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2010 come indicato al punto 4.17, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre gennaio – marzo 2010 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 205/09;
- b) all'energia elettrica relativa ai mesi aprile, maggio e giugno, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 41/10;
- c) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti monorari e ai clienti domestici a cui si applicano i prezzi biorari, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 94/10 oggetto della presente relazione tecnica;
- d) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 94/10 oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e i corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.

4.19 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.

4.20 In considerazione di quanto sopra esposto:

- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato in diminuzione di circa 65 milioni di euro;
- b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare l'importo totale è stato stimato in aumento di circa 2 milioni di euro.

4.21 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a $-0,163$ cent€/kWh e a $0,006$ cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC_I e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.14.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008

- 5.3 Con riferimento all'anno 2008, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010, sono stati considerati gli esiti delle determinazioni compiute dalla Cassa risultanti dalla comunicazione del 24 febbraio 2010, prot. Autorità 10141 del 5 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2010).
- 5.4 In particolare, in base alla comunicazione 24 febbraio 2010, gli importi di perequazione posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela risultano pari a circa 371 milioni di euro.
- 5.5 Gli importi di cui al punto 5.4 non tengono conto dell'ammontare riconosciuto alle imprese cooperative, per le quali la raccolta dati per il calcolo di ciascun ammontare di perequazione non ha ancora avuto luogo, tuttavia si ritiene che tali importi, una volta determinati, non genereranno ulteriori necessità di gettito relative al corrispettivo *PPE*.
- 5.6 In particolare, il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, evidenzerebbe altresì un potenziale avanzo, la cui quantificazione puntuale dovrà, tra l'altro, tenere in considerazione le modalità con cui i differenti esercenti la maggior tutela hanno regolato con la Cassa gli ammontari di perequazione relativi all'anno 2008.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2009

- 5.7 Con riferimento all'anno 2009, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2009 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.

- 5.8 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2009 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata da Acquirente unico.
- 5.9 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁶ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) il corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.10 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 5.9, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2009 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela⁷.
- 5.11 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un sostanziale equilibrio. Tale stima andrà tuttavia rivista alla luce delle determinazioni che la Cassa compirà ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV.

Sopravvenienze attive di Acquirente unico

- 5.12 Acquirente unico ha comunicato alla Direzione Mercati, ai sensi del comma 13.3 del TIV l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.
- 5.13 In particolare, in base alla comunicazione del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010), con riferimento agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 sussistono sopravvenienze attive, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta da Acquirente unico, sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura per un importo pari a circa 50 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro, relativi all'anno 2005, risultano immediatamente disponibili.

⁶ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

⁷ Deliberazione ARG/elt 190/08, deliberazione ARG/elt 35/09, deliberazione ARG/elt 78/09, deliberazione ARG/elt 132/09.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre luglio – settembre 2010

- 5.14 Alla luce di quanto esposto, l’Autorità è intervenuta dimensionando l’aliquota del corrispettivo PPE in modo tale da permettere la restituzione, entro il mese di dicembre 2011, ai clienti finali delle sopravvenienze attive relative all’anno 2005 rilevate da Acquirente unico.
- 5.15 L’Autorità ha altresì rimandato, per ragioni prudenziali, ulteriori eventuali diminuzioni del corrispettivo PPE in ragione di una migliore stima del potenziale avanzo del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela conseguente alle determinazioni della perequazione relativa all’anno 2008 e delle ulteriori sopravvenienze di Acquirente unico relative agli anni dal 2006 al 2008.
- 5.16 L’Autorità ha infine rinviato a un successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei tempi di messa a disposizione da parte di Acquirente unico delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010, nonché le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE.
- 5.17 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’Autorità ha proceduto a porre pari a $-0,007$ cent€/kWh l’aliquota del corrispettivo PPE per il trimestre luglio – settembre 2010.

6. Istruzione del provvedimento ARG/elt 94/10

- 6.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 94/10, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell’attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell’Autorità, per le parti previsionali relative all’andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all’andamento mensile di tali prezzi per il 2010;
 - b) la Direzione Mercati dell’Autorità, per gli altri elementi dell’istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e Documentazione